TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

# Art. 60

## T. U. 1923, art. 60, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformita' del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza cosi' dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico della legge elettorale politica |
| Estremi | Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118 |
| Titolo | III — Dei Collegi elettorali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-60-t-u-1923-art-60-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it